

**Direzione Generale della Valorizzazione
e della Promozione turistica**

FAQ BONUS VACANZE

Quesito n.1: Il Bonus Vacanze risulta utilizzato sull'app IO ma non ne ho mai usufruito. Cosa posso fare?

Risposta: Al fine di ricostruire quanto accaduto e valutare gli estremi per intraprendere eventuali azioni a tutela della sua posizione le consigliamo di:

- **Verificare i dati sulla fruizione del Bonus** all'interno del suo cassetto fiscale o del cassetto fiscale di uno dei familiari (consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate tramite il percorso Consultazioni → Cassetto fiscale → Cassetto fiscale personale → Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili), per prendere visione della data di utilizzo e ricostruire possibili contatti e comunicazioni del codice univoco/QR code ad un qualche soggetto (struttura turistica, social network etc.).
- **Dialogare con i familiari** che hanno accesso all'app IO (o con i quali ha condiviso il codice univoco/QR code) e con le **strutture turistiche, agenzie viaggi o simili** con le quali ha avuto contatti in fase di pianificazione di una vacanza.

Queste ultime infatti, potrebbero aver erroneamente confermato in area riservata l'utilizzo del Bonus prima del momento del pagamento. In tal caso, non è possibile procedere alla "rigenerazione" del Bonus, in quanto il rapporto commerciale nell'ambito del quale si utilizza il Bonus vacanze è un rapporto tra privati nel quale l'Agenzia delle Entrate non ha titolo ad intervenire. Nel caso ritenesse di aver subito una violazione dei propri diritti e/o di aver subito un danno, la invitiamo a difendere i propri interessi nelle sedi opportune.

- **Verificare eventuali contatti** intercorsi con **account presenti sui social network** (ad esempio "compravendita" di Bonus vacanze o offerte turistiche vantaggiose). In caso di una sua comunicazione del codice univoco/QR code,

questi ultimi potrebbero aver utilizzato in maniera fraudolenta il Bonus, non consentendone un successivo utilizzo.

Se al termine di queste verifiche ritiene di non aver mai fornito a terzi il suo codice univoco/QR code e/o ha evidenza di averlo fornito a un soggetto che l'ha utilizzato indebitamente e ritiene che la situazione abbia implicazioni penali, l'assistenza dell'Agenzia delle Entrate potrà invitarlo a **sporgere denuncia** (contro soggetto specifico o contro ignoti) agli **organi di polizia giudiziaria**.

Se invece, nonostante tali indicazioni, vuole comunque conoscere la denominazione della struttura ricettiva che ha comunicato all'Agenzia l'utilizzo del Bonus, ci sono due possibilità:

1. Se l'utilizzo è avvenuto nel 2020, può reperire l'informazione nel foglio informativo allegato alla sua dichiarazione precompilata, accessibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Se l'utilizzo è avvenuto nel 2021 troverà l'informazione nella dichiarazione precompilata del 2022.
2. In alternativa, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n.241/1190, può rivolgere all'Agenzia delle Entrate una richiesta di accesso endoprocedimentale agli atti del procedimento. In questo caso, per legittimare la sua richiesta di atti e documenti, dovrà dimostrare solo la sua veste di parte del procedimento.

Quesito n.2: Dopo il 31 dicembre 2020 non riesco più a visualizzare il bonus sull'app IO. Dove posso trovarlo?

Risposta: il **termine ultimo** per la **richiesta di attivazione** del Bonus Vacanze sull'App IO era il **31 dicembre 2020**. A seguito della richiesta e delle successive verifiche da parte dell'Inps sulla presenza e sulla validità della DSU per il nucleo familiare, l'App IO inviava una notifica push al contribuente comunicando l'esito positivo e invitandolo ad accedere all'App per confermare l'attivazione del Bonus. Solamente dopo la conferma da parte del contribuente, l'App IO assegnava il codice univoco del Bonus vacanze e generava il QR code necessario per l'utilizzo, rendendoli consultabili nella sezione "Pagamenti" dell'app.

Se non ha eseguito l'operazione descritta entro il 31/12/2020, non potrà più vedere nell'App il Bonus Vacanze e sarà impossibilitato ad utilizzarlo.

Quesito n.3: È possibile richiedere il Bonus vacanze dopo il 31 dicembre 2020?

Risposta: Nessun provvedimento normativo ha, finora, previsto la possibilità di estendere il termine ultimo per la richiesta del Bonus Vacanze, fissato al 31/12/2020. Il **termine di utilizzo** dell'agevolazione è stato invece prorogato al **31/12/2021**, ai sensi del Decreto Legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021. Il **31/12/2021** è quindi la data ultima entro cui è possibile **spendere il Bonus**, che va impiegato in un'**unica soluzione**, senza possibilità di frazionamento, e **non può essere oggetto di rimborso** nel caso di mancata fruizione del soggiorno.

Quesito n.4: Dopo la convalida della richiesta del Bonus Vacanze, la composizione del nucleo familiare a cui appartengo è cambiata. In che modo devo segnalarlo?

Risposta: ai sensi dell'articolo 176, comma 1, del DL n. 34 del 2020, **non è previsto** che le **variazioni della composizione del nucleo familiare**, intervenute **dopo la convalida** della richiesta, **siano segnalate** e possano, quindi, avere effetti sull'ammontare del Bonus. Pertanto, una volta convalidata la richiesta, qualora non siano intervenute prima della conferma variazioni nella composizione del nucleo familiare rappresentato in una DSU in corso di validità, l'importo del Bonus spettante deve considerarsi confermato e utilizzabile fino al 31 dicembre 2021.

Quesito n.5: In seguito all'attivazione del Bonus Vacanze ho rilevato degli errori nella compilazione della DSU che incidono sui valori reddituali e patrimoniali, tali da condurre a un ISEE oltre la soglia prevista di € 40.000. Cosa devo fare?

Risposta: In tal caso, **se non ha ancora utilizzato il Bonus dovrà astenersi** dall'utilizzo. Qualora abbia **rilevato l'errore solo successivamente** all'utilizzo, dovrà **restituire l'importo fruito**, senza ulteriori sanzioni e/o interessi, compilando gli appositi campi della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2020 (modello 730/2021 e modello Redditi Persone fisiche 2021).

Quesito n.6: Quale documentazione devo conservare ai fini della predisposizione del modello 730?

Risposta: ai sensi della circolare n.7 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate, la documentazione da conservare ai fini della detrazione in dichiarazione è la seguente:

- **Fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale** emessi dal fornitore, che riportano il codice fiscale del componente del nucleo che intende fruire dell’agevolazione;
- **Documentazione** idonea a dimostrare la **completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU** (solo nel caso in cui l’agevolazione sia stata concessa sulla base di una DSU con omissioni o difformità).

Si sottolinea che, qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest’ultimo solo se entrambi i soggetti fanno parte del medesimo nucleo familiare ISEE.

L’importo della detrazione viene precompilato nella dichiarazione dell’utilizzatore, al rigo E83 del quadro E, con il codice 3. Tale importo deriva da quanto comunicato dalla struttura turistica ricettiva presso la quale è stato utilizzato il bonus.

Inoltre, nel foglio informativo della dichiarazione 730, può trovare anche altri dati comunicati dal fornitore del servizio turistico, quali CF e denominazione della struttura turistica, codice del buono, data di utilizzo e CF dell’utilizzatore.

Le informazioni relative alla data di utilizzo, alla detrazione e allo sconto fruito sono disponibili anche nel “**Cassetto Fiscale**” dell’utilizzatore, accessibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate attraverso il seguente percorso: Consultazioni → Cassetto fiscale → Cassetto fiscale personale → Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili.

Si ricorda infine che:

- Qualora l’importo della detrazione non fosse presente nel rigo E83, una volta verificato di essere il possesso dei requisiti richiesti per poter usufruire della detrazione, può autonomamente inserire l’importo della detrazione in dichiarazione.
- Il diritto alla detrazione non viene meno se il fornitore del servizio turistico non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura, documento commerciale,

scontrino/ricevuta fiscale emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione.

- Per dimostrare di aver utilizzato il bonus, vanno conservati la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale emessi dal fornitore del servizio turistico, che riportano il codice fiscale dell'utilizzatore.